



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 14/10/2025

Numero Registro Dipartimento 1876

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 14586 DEL 14/10/2025

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PER LA VENDITA ON-LINE DI MEDICINALI AD USO UMANO
SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE MEDICA “PARAFARMACIE PHARMAQUICK SAS DI
ELEONORA ALTAVILLA E. C. ” CON SEDE NEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA (RC) .

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- la Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante “Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.” approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell’8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento “Salute e Welfare”, in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante “Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante “Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”;
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante “Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025” e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l’incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento “Salute e Welfare” della Giunta della Regione Calabria;
- il D.D.G. n. 11818 dell’8 agosto 2025 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosalba Barone l’incarico di dirigente *ad interim* del Settore 3 “Assistenza Farmaceutica – Assistenza Integrativa e Protesica – Farmacie Convenzionate – Educazione all’uso consapevole del farmaco”;
- la nota prot. n. 643777 del 03 settembre 2025 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento la Funzionaria E.Q. Vara Rita, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato assegnata con nota prot. n.50683 del 02.02.2022 al Settore 3 “Assistenza Farmaceutica” del Dipartimento Salute e Welfare;

VISTI, altresì:

- 1) l’art. 112 *quater* del D.Lgs n. 219/06, come modificato dal D.Lgs n. 17/14, disciplinante la vendita *on-line* di medicinali per uso umano senza obbligo di prescrizione medica da parte di farmacie e *parafarmacie*;
- 2) il comma 3 del sopracitato art. 112-*quater* che, tra l’altro, subordina la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza prescrizione medica al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità;
- 3) il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 1999 e ss.mm.ii. e la successiva circolare n. 2/2000 che prevede specifici obblighi e responsabilità in capo al fornitore circa le modalità di erogazione/trasporto dei medicinali;

- 4) il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2015 concernente la predisposizione del Logo Identificativo Nazionale;

RICHIAMATI:

- il D.D.G. n. 7476 del 11 luglio 2017 con cui sono state definite le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita *on-line* di medicinali senza obbligo di prescrizione medica;
- la circolare del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari" n. 252124 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto: "*Vendita on-line di farmaci senza obbligo di prescrizione medica – Indicazioni operative*";
- la circolare del Ministero della Salute n. 3799/2016 che prevede per la procedura di avvio dell'attività di vendita *on-line* due distinte fasi delle quali, la prima - finalizzata al rilascio dell'autorizzazione - gestita dall'Autorità territorialmente competente cui deve essere inoltrata la relativa istanza e la seconda – finalizzata alla registrazione ed all'ottenimento del logo identificativo nazionale – curata direttamente dal Ministero della Salute;

PREMESSO che :

- con istanza del 30 Agosto 2025 trasmessa a mezzo pec in pari data e conservata in atti, la dott.ssa Eleonora Altavilla rappresentante legale della società in accomandita semplice " Parafarmacie Pharmaquick S.a.s. di Eleonara Altavilla & C." con sede nel Comune di Reggio Calabria (RC), Via Cardinale Gennaro Portanova 111/B- - P.IVA 03096520808 e Codice Unico n°C-014681 assegnato dal Ministero della Salute, ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione alla vendita *on-line* dei medicinali ad uso umano senza obbligo di prescrizione medica sul sito web: <https://www.pharmaquick.it> , ai sensi dell'art. 112-quater comma 3 del D.Lgs n. 219/2006 e ss.mm.ii.;
- a mezzo pec in data 10 settembre 2025 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento alla parte istante ai sensi degli artt.7e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO della richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot.n. PR_ RCUTG_Ingresso 0100451_ 20250909 del 09/09/2025 relativa alla società in accomandita semplice " Parafarmacie Pharmaquick S.a.s. di Eleonara Altavilla E. C ", effettuata ai sensi dell'art.87, comma 1, del D.Lgs.6 settembre 2011 n.159, non ancora riscontrata nel sistema per cui si procede "*sottocondizione risolutiva*" ai sensi dell'art.88, comma 4 -bis, del D.Lgs.6 settembre 2011, n.159 ss.mm.ii.;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione conservata in atti, resa dalla dott.ssa Eleonora Altavilla, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n. 445/2000 attestante l'insussistenza, di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

PRECISATO che:

- a) fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70, il sito web per la vendita di medicinali deve contenere, ai sensi dell'art. 112- *quater*, comma 5, D.Lgs. n. 219/2006 e ss.mm.ii., almeno i seguenti elementi:
- l'identificazione dell'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione;
- il collegamento ipertestuale verso il sito web del Ministero della Salute dedicato alla vendita on line;
- il logo identificativo nazionale definito dal Ministero della salute in conformità alle indicazioni stabilite dalla Commissione europea per il logo comune;
- il Ministero della Salute è l'autorità competente ad emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali ai sensi del richiamato D.Lgs n. 219/2006 e s.m.i., da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano;
- l'attività di che trattasi non potrà essere avviata prima dell'iscrizione della farmacia in oggetto nell'elenco di cui all'art. 112 – *quater*, comma 7, lettera c), D.Lgs. n. 219/2006 e ss.mm.ii. e del rilascio da parte del Ministero della Salute del logo identificativo nazionale di cui al comma 6 del medesimo articolo, da apporre su ciascuna pagina del sito *web* destinata alla vendita *on-line*, contenente il collegamento ipertestuale alla voce corrispondente, presente nell'elenco stesso;

RITENUTO sulla scorta dell'attività istruttoria effettuata, di autorizzare, ai sensi dell'art. 112-quater, comma 3 del D.Lgs n. 219/2006 e ss.mm.ii. la società in accomandita semplice " Parafarmacie Pharmaquick S.a.s. di Eleonara Altavilla & C." con sede nel Comune di Reggio Calabria (RC) Via Cardinale Gennaro Portanova 111/B- - P.IVA 03096520808 e Codice Univoco n° C-014681 assegnato dal Ministero della Salute, alla vendita *on-line* di medicinali ad uso umano senza obbligo di prescrizione medica, sul sito web: <https://www.pharmaquick.it>;

STABILITO che :

- la farmacia autorizzata dovrà comunicare:
- la data effettiva di inizio attività se diversa da quella presunta indicata nell'istanza di autorizzazione;
- entro 30 giorni, qualsiasi modifica delle informazioni trasmesse, a pena di decadenza dalla autorizzazione;

- la eventuale cessazione dell'attività di vendita *on-line* al Settore competente, che provvederà alla revoca dell'autorizzazione
- è vietato praticare in farmacia prezzi o sconti diversi da quelli proposti *on-line*, utilizzare informazioni sul farmaco diverse e parziali rispetto a quelle fornite dal produttore, derogare dalle disposizioni sul trasporto definite dalle Linee guida in materia di buona pratica di distribuzione;
- è fatto divieto alla farmacia di mettere in vendita al pubblico a distanza, mediante i servizi della società dell'informazione, medicinali soggetti a prescrizione medica;
- è vietato derogare alle disposizioni sul trasporto dei medicinali definite dalle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione;
- la vendita dei medicinali deve avvenire nello stesso sito logistico autorizzato dal Ministero della Salute;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

Per tutto quanto sopra su proposta della responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e la correttezza del presente provvedimento sotto il profilo istruttorio – procedimentale.

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate di:

AUTORIZZARE – ai sensi dell'art. 112- quater, comma 3 del D.Lgs n. 219/2006 e ss.mm.ii. la società in accomandita semplice "Parafarmacie Pharmaquick S.a.s. di Eleonora Altavilla & C." con sede nel Comune di Reggio Calabria (RC) Via Cardinale Gennaro Portanova 111/B - P.IVA 03096520808- e Codice Univoco n° C-014681 assegnato dal Ministero della Salute, alla vendita *on-line* di medicinali ad uso umano senza obbligo di prescrizione medica, sul sito web: <https://www.pharmaquick.it>;

STABILIRE che la farmacia autorizzata dovrà comunicare:

- la data effettiva di inizio attività se diversa da quella presunta indicata nell'istanza di autorizzazione;
- entro 30 giorni, qualsiasi modifica delle informazioni trasmesse, a pena di decadenza dall'autorizzazione;
- la eventuale cessazione dell'attività di vendita *on-line* al Settore competente, che provvederà alla revoca dell'autorizzazione;

DARE ATTO CHE l'attività di che trattasi non potrà essere avviata prima dell'iscrizione della farmacia in oggetto nell'elenco di cui all'art. 112 – *quater*, comma 7, lettera c), D.Lgs. n. 219/2006 e ss.mm.ii. e del rilascio da parte del Ministero della Salute del logo identificativo nazionale di cui al comma 6 del medesimo articolo, da apporre su ciascuna pagina del sito web destinata alla vendita *on-line*, contenente il collegamento ipertestuale alla voce corrispondente, presente nell'elenco stesso;

NOTIFICARE copia del presente provvedimento a cura della responsabile del procedimento:

- Alla dott. ssa Eleonora Altavilla rappresentante legale della società in accomandita semplice "Parafarmacie Pharmaquick S.a.s. di Eleonora Altavilla & C." per la successiva allegazione all'istanza da inoltrare al Ministero della Salute per la registrazione e l'ottenimento del logo identificativo nazionale;
- al Ministero della Salute – Direzione Generale dei dispositivi medici del Servizio Farmaceutico – Ufficio II;
- all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Reggio Calabria;

PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e al P.T.P.C.T. vigente;

PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 art. 20 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 art. 20, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dalla Responsabile del Procedimento

Sottoscritta dal Dirigente

Vara Rita

Dott.ssa Rosalba Barone

(con firma digitale)

(con firma digitale)